



**REGIONE
PUGLIA**



**PIANO STRATEGICO
DELLA PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



FAQ Bando Intervento SRA03

Aggiornate al 26.05.2026

Azione 3.2 - È possibile praticare sulla superficie oggetto di impegno lavorazioni superficiali con attrezzature ammesse (erpici a dischi e a denti) per il controllo meccanico e mantenimento delle erbe infestanti in periodi non imminente alla semina? (es. erpicatura effettuata a settembre)

Il bando circostanzia l'unico intervento di minima lavorazione per la preparazione del letto di semina ma prevede, al contempo, anche le lavorazioni per diserbo meccanico (controllo delle infestanti) che possono essere ammesse secondo i limiti di profondità e larghezza, nel rispetto degli impegni I3.2.2 (Divieto di arature, ripuntature e lavorazioni che invertano gli strati del suolo) e I3.2.3 (Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali).

Conseguentemente, ai fini della conformità alle regole del bando, si deve rilevare un'unica lavorazione per la preparazione del letto di semina (precedente alla semina) ed eventuali lavorazioni per il controllo delle infestanti, nei limiti stabiliti. Tali operazioni e la relativa finalità, preparazione del letto di semina piuttosto che il controllo delle infestanti, saranno rilevabili dal registro delle operazioni colturali.

In alternativa alle lavorazioni la Ditta potrebbe ricorrere al diserbo chimico.

Le ditte che hanno sede in altre regioni e che hanno deciso di non fare richiesta di carburante agevolato in Regione Puglia possono fornire copia dell'istanza UMA prodotta in altra Regione con evidenza della presenza delle macchine ed attrezzature utilizzate nelle operazioni colturali della minima lavorazione della semina su sodo (già presenti anche nel fascicolo aziendale)?

Non vi è obbligo di avere istanza UMA nella Regione Puglia.

Se una ditta ha seminato nel 2025 non adottando le tecniche previste dalla Misura ACA03 (non essendo a conoscenza preventiva della pubblicazione del bando 2026) può presentare domanda di adesione al bando ACA03 del 2026, visto che il bando parla di impegni che decorrono dal 01/01/2026?

Sì, purché siano rispettati i requisiti di ammissibilità e gli impegni previsti dall'Avviso Pubblico a partire dal 01/01/2026.

Il vincolo di esclusione del soggetto (CUAA) previsto al punto C08 è da intendersi riferito esclusivamente alla presentazione di nuove domande sulle medesime superfici già impegnate o se operi come esclusione assoluta del beneficiario anche qualora questi intenda sottoscrivere un nuovo e distinto impegno triennale su superfici "storiche" mai beneficiarie di premio SRA03 (rispettando quindi il criterio C07).

L'Avviso pubblico riporta al Paragrafo 2 dell'Allegato B SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli DISPOSIZIONI SPECIFICHE in Tabella 1 è espressamente indicato al Punto C07: "Sono escluse le superfici che abbiano già beneficiato dei premi dell'Intervento SRA03 Bando 2024 del CSR Puglia 2023-2027." Al punto

C08: *“Sono esclusi dall’aiuto del presente Avviso, i soggetti (CUAA) già ammessi agli aiuti della SRA03 Bando 2024, e gli eventuali soggetti (CUAA) subentrati agli impegni della DdA 2024 ammissibile agli aiuti.”*

Pertanto, sono escluse dall’Avviso 2026, le superfici e i CUAA finanziati con l’avviso 2024.

La coesistenza di un impegno quinquennale (da subentro Bando 2024) e di un impegno triennale (Bando 2026) sullo stesso CUAA sia gestibile a sistema SIAN senza generare anomalie bloccanti sulla Domanda Unificata 2026.

Sono esclusi dal bando le superfici ammesse e i CUAA ammessi a finanziamento nel Bando 2024, pertanto, non vi può essere sullo stesso CUAA la coesistenza di una domanda con impegno triennale e una domanda con impegno quinquennale.